

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo II - Delle iscrizioni tavolari - Sezione I - Delle iscrizioni in generale

Art. 26 (Titoli dell'iscrizione)

Le intavolazioni e le prenotazioni possono ordinarsi solo verso la presentazione di atti contenenti requisiti prescritti dalla legge.

Trattandosi dell'acquisto o della modificazione di un diritto tavolare, gli atti devono contenere una valida causa.

La rinnovazione delle ipoteche è ordinata su semplice domanda, purché questa venga prodotta entro il termine di cui all'articolo [2847](#) del codice civile.

Note

Il Giudice tavolare deve rilevare i vizi risultanti dalla documentazione presentata con la domanda tavolare, senza svolgere ulteriori indagini. I provvedimenti giurisdizionali non sono oggetto di sindacabilità da parte del Giudice tavolare.